

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro

Direzione Regionale Lavoro

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Regione Lazio 2014 / 2020

Asse I OCCUPAZIONE

Priorità d'investimento 8.i

Obiettivo specifico 8.5

AVVISO PUBBLICO

POR Lazio FSE 2014-2020

Avviso pubblico per la realizzazione di Tirocini extracurricolari per persone con disabilità

Allegato 6

**Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di
semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo
di cui all'art. 67.1 (b) Regolamento (UE) 1303/2013**



**REGIONE
LAZIO**
regione.lazio.it

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Statuto della Regione Lazio;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

- decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013;
- deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 "Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi";
- deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 533 "Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4." e smi;
- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Approvazione del "Piano di Attuazione regionale" e smi ;
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 "Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4 e dei relativi allegati";
- Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione, POR della Regione Lazio FSE 2014/2202, approvato con DGR 410 del 18/07/2017 ed integrato con Determina Dirigenziale G10814 del 27/07/2017 dell'Autorità di Gestione;

- Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi POR della Regione Lazio FSE 2014/2020, i relativi allegati e le piste di controllo, approvati con Determina Dirigenziale G10826 del 28/07/2017.

2. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard

Il presente atto a supporto dell' "Avviso pubblico per la realizzazione di Tirocini extracurricolari per persone con disabilità in età lavorativa assume a riferimento la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alle attività di promozione dei tirocini svolte dai soggetti promotori accreditati in favore di soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 1 della Legge 68/1999 in età lavorativa ed iscritti nell'elenco del collocamento mirato, finanziate nell'ambito della Regione Lazio PO FSE 2014-2020.

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare con quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 let. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile".

Come noto, l'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese, è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

3. Modalità di determinazione del contributo pubblico

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 67 del RDC la metodologia utilizzata per il calcolo delle opzioni di semplificazione dei costi è la seguente:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive, ai sensi del paragrafo 5 let. a) (i);

L'AdG ha deciso di **utilizzare le UCS** al fine di stabilire i costi del tutoraggio specialistico e per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del tirocinio che sono rimborsati ai beneficiari (soggetti promotori accreditati) connessi alla realizzazione di tirocini extracurricolari in favore dei soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 1 della Legge 68/1999 in età lavorativa ed iscritti nell'elenco del collocamento mirato, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità.

3.1 Determinazione del contributo pubblico attraverso UCS

I dati considerati per la presente analisi per quanto riguarda la determinazione delle UCS, sono quelli relativi alla contrattazione collettiva. Il calcolo del costo orario è stato determinato sulla base del CCNL della formazione professionale 2011-2013, aggiungendo al calcolo del costo orario del personale tutti gli altri costi definiti applicando il tasso forfettario di cui all'art. 14 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013 (UCS= costo orario dipendente + 40% del costo orario).

Per la determinazione del costo orario si prende a riferimento la retribuzione prevista dal CCNL:

- **per un dipendente di V livello**, essendo il livello in cui sono inquadrati i formatori-orientatori e pertanto è in linea con la tipologia di attività che dovrà svolgere il personale dei soggetti promotori accreditati vale a dire: servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione";
- **per un dipendente di IV livello**, essendo il livello in cui possono essere inquadrati gli amministrativi e pertanto è in linea con la tipologia di attività che dovrà svolgere il personale dei soggetti promotori accreditati vale a dire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la verifica della corretta

tenuta dei registri, verifiche mensili delle presenze, interlocuzione con l'ufficio amministrativo e personale del soggetto ospitante, elaborazione dei cedolini paga, gestione dei pagamenti mensili e delle transazioni bancarie, predisposizione del CUD ed ogni altra attività afferente alla gestione finanziaria, amministrativa e contabile del tirocinio.

La determinazione del **costo lordo annuo** è data da:

- retribuzione lorda annua (considerando solo il trattamento fondamentale previsto dal CCNL e non il trattamento accessorio);
- tredicesima mensilità;
- INPS a carico del datore di lavoro;
- INAIL a carico del datore di lavoro;
- accantonamento annuo del TFR.

Successivamente tale costo viene diviso per il totale delle ore mediamente lavorabili nell'anno determinate partendo dal monte ore previsto dal CCNL e sottraendo alle stesse le ore relative a: ferie, festività e festività soppresse, pari a 1.590 ore. Si determina in tal modo il costo orario, come riportato nella **Tabella A**.

Tabella A – Calcolo costo orario

Descrizione		Modalità di calcolo				Importi (livello IV)	Importi (livello V)
1	Retribuzione base tabellare					€ 1.879,17	1957,63
2	P.E.O.I.					€ 200,00	275,00
A	Totale retribuzione MENSILE					€ 2.079,17	2232,63
B	Mensilità retribuite					13	13
C=AxB	Retribuzione annua				%	€ 27.029,21	€ 29.024,19
D.1	INPS a carico Azienda		Retribuzione annua x	28,98%		€ 7.833,07	€ 8.411,21
D.2	Altre casse a carico Azienda		Retribuzione annua x			€ 0,00	€ 0,00
D.3	INAIL carico Azienda		Retribuzione annua x	0,60%		€ 162,18	€ 174,15
D	TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI					€ 7.995,24	€ 8.585,36
E	Trattamento di fine rapporto (TFR)					€ 1.867,02	€ 2.004,82
F	TOTALE COSTO LORDO ANNUO				C+D+E	€ 36.891,47	€ 39.614,36
	Orario di lavoro convenzionale annuo					1.872	1.872
	Ferie (32 gg x 6 ore)					192	192
	Riposi per festività					66	66
	Festività soppresse (4gg x 6 ore)					24	24
G	TOTALE ORE ANNO	Art. 36, comma 1 CCNL Formazione				1.590	1.590
H	COSTO ORARIO				F:G	€ 23,20	€ 24,91

Al fine di tenere conto degli ulteriori costi che i soggetti promotori accreditati devono sostenere per l'attuazione dell'operazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013, al **costo orario** calcolato come sopra riportato, si aggiunge un importo pari al tasso forfettario del **40% applicato** sul costo orario del personale in questione.

Sulla base del calcolo effettuato, si ottengono le seguenti Unità di Costo Standard, come riportate nella **Tabella B**:

Tabella B- Calcolo UCS

Critério per la valorizzazione dell'UCS	Livelli	Costo orario del personale	Altri costi (40% costo diretto del personale)	TOTALE UCS (ora attività)	Valori Arrotondati
Ora attività	IV Livello	€ 23,20	€ 9,28	32,48 €	32,50 €
Ora attività	V Livello	€ 24,91	€ 9,97	34,88 €	35,00 €

Il costo unitario standard, per ciascuna ora di attività erogata dal personale che effettua tutoraggio specialistico, è di € 35,00; tale valore è ottenuto come arrotondamento del valore di € 34,88 mentre il costo unitario standard, per ciascuna ora di attività erogata dal personale che effettua la gestione finanziaria, amministrativa e contabile, è di € 32,50; tale valore è ottenuto come arrotondamento del valore di € 32,48 così come determinato nella tabella sopra riportata.

L'Amministrazione, sulla base di una valutazione professionale, ha stimato per ogni profilazione dell'utente in base alla percentuale di disabilità riconosciuta il livello medio di ore di lavoro necessarie che, moltiplicato per il parametro UCS determinato, consente di stabilire i costi massimi del tirocinio per ciascun utente.

Tabella C- Calcolo contributo (Tutoraggio specialistico)

Tipologia destinatario	Durata	n. ore massimo	Importo massimo
A	6 mesi	40	1.400
A	12 mesi	58	2.030
B	6 mesi	25	875
B	12 mesi	39	1.365

Tabella D- Calcolo contributo (Gestione finanziaria, amministrativa e contabile)

Durata	Ore (A)	Valore UCS (B)	Totale (C=A*B)
Base mensile	2	32,50 €	65,00 €
6 mesi	12	32,50 €	390,00 €
12 mesi	24	32,50 €	780,00 €

Con riferimento alla determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza, conformemente all'art. 67, par. 5, lett. a i) del Regolamento 1303/2013, per il calcolo dell'UCS delle azioni in oggetto ci si è avvalsi del valore stabilito dall'art. 15 co. 1 della D.G.R. 533/2017 che recepisce e attua l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

Nel caso di soggetti svantaggiati al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie del tirocinio la Regione ha inteso determinare un importo di € 800,00 mensili per un massimo di 4.800,00 euro per tirocini di durata pari a 6 mesi e di euro 9.600,00 per tirocini di durata pari a 12 mesi.

Tipologia tirocini	UCS
Tirocini svolti da soggetti svantaggiati	€ 800/mese

Tale UCS è ritenuta pertanto congrua e ragionevole riguardo alle tipologie di tirocinio previsto. L'UCS viene riconosciuta a consuntivo in caso di effettiva realizzazione del tirocinio, più precisamente sarà riconosciuta a consuntivo a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile.

4. Elementi per la verifica dell'UCS

4.1 Elementi per la verifica dell'UCS

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione al raggiungimento del risultato relativo all'attività da realizzare. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata sulla base del raggiungimento del risultato dell'attività e non sui costi effettivamente sostenuti.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici dell'UCS, devono essere certificati dal soggetto promotore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto promotore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici delle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione dell'UCS sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte da parte dell'Area controllo, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del POR FSE, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
Realizzazione tirocinio	<ul style="list-style-type: none">▪ Copia del progetto formativo, comunicazione obbligatoria, copia del certificato di iscrizione al collocamento mirato con evidenza della percentuale di disabilità riconosciuta▪ Time sheet attività tutoraggio specialistico▪ Time sheet attività gestione amministrativa del tirocinio▪ Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di tirocinio▪ Dichiarazione di regolare pagamento dell'indennità da parte del tirocinante

La presente "Nota" ed i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all'art. 72 lettera g) del RDC.

Per quanto riguarda l'UCS, l'AdG assicura che le piste di controllo delle operazioni tengano conto di quanto disposto all'art. 25 par.1 del Regolamento delegato n. 480/2014 lett. C. secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) del RDC) una pista di controllo che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OOII e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.

Pertanto, per l'UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'UCS è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni, indicherà con chiarezza l'UCS e i fattori che autorizzano il pagamento;
- la realizzazione dell'attività legata all'UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal Reg. delegato 480/2014 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario nel caso di utilizzo di costi semplificati (art. 24, all. III punti 60-70).

L'adozione di uno strumento di semplificazione dei costi, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati previsti dall'AdG/OI, secondo quanto sarà stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi dovranno essere certificati dal beneficiario, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco. Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione dell'UCS determinata, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione delle UCS, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal beneficiario per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento e descritti ulteriormente nell'Avviso pubblico .

L'indennità di tirocinio è corrisposta mensilmente ed è condizionata alla partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore su base mensile, documentata dalla documentazione riportata nella tabella sottostante.

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
Partecipazione minima al	▪ Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione
tirocinio del 70% delle ore su base mensile	tirocinio; <ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;▪ Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dal tirocinante.